



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTA la legge 19 luglio 2019, n. 69, recante *“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”*;

VISTO, in particolare, il comma 1, dell’articolo 5, della richiamata legge n. 69 del 2019, recante *“Formazione degli operatori di polizia”*, in base al quale *“Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall’amministrazione di appartenenza.”*;

VISTO, altresì, il comma 2, del sopra citato articolo 5, della legge n. 69 del 2019, secondo il quale *“Al fine di assicurare l’omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell’interno, della giustizia e della difesa.”*;

VISTI, inoltre, gli articoli 1, 2 e 3, della legge n. 69 del 2019, richiamati dal sopra menzionato articolo 5 della medesima legge, concernenti, rispettivamente, *“Obbligo di riferire la notizia del reato”*, *“Assunzione di informazioni”* e *“Atti diretti e atti delegati”* e riguardanti modifiche al codice di procedura penale, in relazione ai delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice;

CONSIDERATA la necessità di attivare i sopra citati corsi e, pertanto, definirne i relativi contenuti al fine di assicurarne l’omogeneità di trattazione da parte degli istituti di formazione della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo di Polizia penitenziaria;

SENTITO il Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

DI CONCERTO con il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia e il Ministro della difesa;

DECRETA

Art. 1

(Contenuti dei corsi di formazione)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 19 luglio 2019, n. 69, i corsi di formazione attivati dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo di polizia penitenziaria, destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria per la prevenzione e il perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2, e 3, della legge 19 luglio 2019, n. 69, attraverso i quali è perpetrata la violenza di genere e domestica, e del personale che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate, al fine di garantire un'adeguata preparazione per il riconoscimento del fenomeno ed evitarne o limitarne le ulteriori conseguenze, gestire il rapporto con le vittime e offrire assistenza nella fase di denuncia e in quella di reinserimento, presentano contenuti omogenei, organizzati nelle seguenti macroaree:

- a) approfondimento delle specifiche fattispecie di reato;
- b) contenimento e neutralizzazione della pericolosità riconducibile alla violenza di genere attraverso le misure di prevenzione;
- c) misure operative di contrasto;
- d) approccio alle vittime;
- e) modalità di avviamento degli autori dei reati a percorsi trattamentali dedicati;
- f) prevenzione della vittimizzazione secondaria;
- g) valutazione dei bisogni della vittima e attività informativa dedicata.

Art. 2

(Tavolo tecnico interforze)

1. Per la condivisione e l'aggiornamento dei pertinenti dettagli contenutistici dei corsi e la declinazione dei rispettivi programmi adeguati alle modalità di esercizio delle funzioni delle Forze di polizia di cui all'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, può essere, in ogni momento convocato un Tavolo tecnico interforze composto dai rappresentanti delle competenti articolazioni deputate alla predisposizione dei programmi formativi. La partecipazione ai lavori del Tavolo avviene a titolo gratuito.

Art. 3
(Oneri)

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO DELLA DIFESA